

alla libertà interna della Chiesa, al diritto giurisdizionalistico della placitazione, aveva, nella mente del legislatore del 1871, a proprio presupposto la tenace speranza nella possibilità di una più o meno prossima riforma democratica interna della Chiesa cattolica, che permettesse la abolizione del beneficio ecclesiastico e la costituzione di congregazioni diocesane e parrocchiali sul tipo di quelle proposte nel 1865 da una Commissione presieduta da Bettino Ricasoli.

Senonchè, a scavare più profondo l'abisso fra la devozione dei cattolici alla Chiesa e la loro fedeltà alla Patria, lavorava intanto una terza tendenza, e fu opportuno anche qui che l'istintivo buon senso delle maggioranze parlamentari non le permettesse di realizzare che in parte il proprio programma. Parlo della tendenza della sinistra, dei partiti della democrazia, ispirantisi a preconcetti massonici.

Anche essi parlavano di laicità e di aconfessionalità dello Stato: ma per essi laicità non significava distinzione dal clero, ma avversione al clero, cioè anticlericalismo; e aconfessionalità, significava non indifferenza dello Stato di fronte a tutte le confessioni religiose ugualmente garantite nell'orbita della legge, ma ostilità e diffidenza verso una determinata confessione religiosa: la cattolica.

Chè, se in fondo nessuna di queste tendenze riuscì nettamente a prevalere sulle altre e ad informare coerentemente di sè l'attività politica e legislativa dello Stato italiano nei suoi rapporti con la Chiesa dal 1850 in poi, dell'influsso di tutte, e specialmente della prima e della terza, sono più che visibili le tracce nella legislazione ecclesiastica italiana anteriore al fascismo, oscillante da un sistema all'altro, e per lo più risolvendosi in una specie di giurisdizionalismo alla rovescia: cioè nella tendenza a mantenere in vita le ingerenze e i controlli statali nella vita della Chiesa volute dal vecchio giurisdizionalismo, abolendo o cancellando quanto in quello implicasse da parte dello Stato riconoscimento della natura divina della Chiesa e della verità delle sue dottrine, e sottraendo alla Chiesa tutte le forme di attività sociale un tempo soggette alla sua azione, comprese quelle ad esercitare le quali si presuppone una vocazione altruistica, che di regola non si incontra che là dove sia intensità di vita religiosa; a trasformare, in altri termini, la condizione di privilegio di cui la Chiesa aveva goduto nel vecchio giurisdizionalismo, in una condizione di inferiorità o di sfavore.

Legislazione, dunque, nel suo complesso tutt'altro che separatistica, anche se più tardi,

sugli inizi di questo secolo, fosse normalmente di moda, nelle manifestazioni ufficiali o ufficioso del Governo italiano, che pur la manteneva in vita, anche quando, non osava poi garantirne l'osservanza, permettendo su larga scala la pratica di frodi pie dirette ad eludere la capacità di possedere, sancita dalle leggi del 1855 e del 1866 a danno degli ordini religiosi, porre l'etichetta del separatismo sulla propria politica ecclesiastica.

Ma che sotto questa etichetta si nascondesse una fondamentale incertezza e confusione di idee, risulta dalle stesse vicende della formula cavouriana, che della separazione avrebbe dovuto essere l'espressione sintetica. Quella formula diventava, voi lo ricordate, onorevoli camerati, nel linguaggio severo di Luigi Luzzatti, quest'altra; Libere Chiese nello Stato Sovrano, ove la separazione era esclusa dallo esplicito assorbimento della libertà della Chiesa nella sovranità dello Stato, sino a trasformarsi, nel linguaggio semplicistico di Giovanni Giolitti, nell'immagine dello Stato e della Chiesa paragonati a due linee parallele destinate a non mai incontrarsi, ove l'astrattismo della tesi separatistica era portato esplicitamente all'assurdo.

Assurdo, il quale però è fatalmente implicito nella tesi separatistica, qualunque sia la veste giuridica sotto cui essa si presenti.

Non è senza motivo, infatti, che nessuna definizione sia mai apparsa nel campo della scienza giuridica più controversa e pressochè inafferrabile, malgrado la industria e l'acume con cui una folla di giuristi stranieri e italiani tentò infinite volte di fissarla, che la definizione di quel concetto che suole esprimersi con la frase tipica di separatismo o di separazione fra la Chiesa e lo Stato. Nè la Camera vorrà certo supporre che io voglia ora comunque infliggerle la enumerazione dei numerosissimi e diversissimi tentativi già fatti, attraverso profondi e spesso formalmente mirabili sforzi di ermeneutica e di logica dimostrativa, per definire il separatismo: di ciascuno dei quali può dirsi che contiene qualcosa di vero, ma non tutto il vero.

Si tratta in realtà di un concetto puramente empirico e perciò di pura generalizzazione, vale a dire di un semplice raggruppamento di rappresentazioni che non si possono distinguere con un taglio netto da rappresentazioni affini, salvo che arbitrariamente e per comodo: così come, del resto, può dirsi del concetto che pur suole generalmente indicarsi come antitetico alla separazione, di giurisdizionalismo e di regime giurisdizionalistico.